

Publicato il 06/02/2024

N. 00164/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00877/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2019, proposto da Alba Di Grazia, Ginevra Giovannoni, Giulio Giovannoni, rappresentati e difesi dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. La Marmora n. 14;

contro

Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale Firenze e presso di essa domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Comune di Scandicci, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Bonacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

- del provvedimento n. 3/2019 del 15 aprile 2019, a firma del Dirigente del Settore 4 Governo del Territorio del Comune di Scandicci, nella parte in cui “limitatamente alla struttura ombreggiante realizzata sopra la serra” respinge l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata in data 7 settembre 2016, *ex* art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, da Ideco s.r.l., comunicato a quest'ultima con nota prot. n. 19472 del 16 aprile 2019;
- del “provvedimento di rigetto dell'istanza con parere negativo parziale” della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia del 12 marzo 2019, trascritto nel predetto provvedimento n. 3/2019 del 15 aprile 2019;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia e del Comune di Scandicci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono gli attuali proprietari di un edificio destinato a civile abitazione e del relativo parco, siti nel Comune di Scandicci, in località Vingone, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico con d.m. del 20 gennaio 1965.

Nell'anno 2016, la società Ideco, precedente proprietaria dell'immobile, ha presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica - ai sensi dell'art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 - per alcuni interventi realizzati sull'edificio. Su richiesta dell'Amministrazione, è stata inclusa tra le opere oggetto dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica anche una tenda parasole posta a copertura di una serra legittimamente edificata nel parco.

Con nota del 10 gennaio 2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia ha comunicato l'esistenza di motivi ostativi al rilascio della sanatoria paesaggistica per la struttura ombreggiante, evidenziando l'inadeguatezza del manufatto - per materiali e tipologia esecutiva - rispetto alle caratteristiche della serra sottostante e invocando la violazione dei punti 3.c.1 e 4.c.1 della Scheda di vincolo, senza ulteriori precisazioni (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).

Acquisite le osservazioni difensive dei proprietari, in data 12 marzo 2019, la Soprintendenza ha confermato il precedente parere negativo (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).

Il Comune, con provvedimento del 16 aprile 2019, ha respinto la domanda di autorizzazione paesaggistica (cfr. doc. 1 cit.).

2. Avverso i suddetti atti insorgono i ricorrenti.

Con la prima censura essi evidenziano che la tenda - costituita da materiale plastico retrattile posto su una struttura di sottili pali in alluminio verniciato e destinata ad evitare l'irraggiamento e il surriscaldamento della serra nei mesi estivi - non avrebbe richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, rientrando tra le opere di cui al Punto A.22 dell'allegato A del d.P.R. n. 31/2017, in cui si fa riferimento all'"installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato".

La normativa appena citata, invero, troverebbe applicazione anche se la copertura di cui si controverte è stata realizzata in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, in virtù del principio *tempus regit actum* e in forza della previsione contenuta nell'art. 17, comma 2 del d.P.R. n. 31/2017 in cui si stabilisce che “Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto” (ossia tra quelli esclusi dal titolo paesaggistico) “e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica”.

Con la seconda censura i ricorrenti evidenziano che le prescrizioni del PTT che la Soprintendenza nel proprio parere ha ritenuto violate non potrebbero trovare applicazione nel caso di specie, perché le stesse riguarderebbero i soli “interventi di trasformazione” del patrimonio edilizio, tra i quali non sarebbe annoverabile la semplice collocazione di una tenda parasole a protezione di una serra.

In ogni caso, la tenda realizzata non comporterebbe la violazione degli elementi paesaggistici specificamente tutelati attraverso i punti 3.c.1. e 4.c.1. della Scheda del vincolo richiamati nel parere negativo della Soprintendenza, né sarebbe incompatibile con il contesto paesaggistico di riferimento.

La stessa, infatti, ha dimensioni di poco superiori a quelle della serra sottostante, è di colore neutro e può essere aperta e chiusa in base alle condizioni meteorologiche; i pali metallici che ne costituiscono il sostegno, infine, sono di dimensioni modeste.

Il parere della Soprintendenza, comunque, non indica in modo specifico quali sarebbero i materiali o le caratteristiche costruttive non compatibili e inadeguate rispetto al contesto di riferimento, ma utilizza un'espressione generica e apodittica.

Con la terza censura i ricorrenti lamentano che la Soprintendenza non avrebbe confutato le argomentazioni difensive prospettate dai ricorrenti in seno al procedimento.

3. Il Ministero e la Soprintendenza si sono costituiti con memoria di stile.

Il Comune di Scandicci si è costituito evidenziando che l'adozione del provvedimento finale di diniego era conseguenza necessitata del parere negativo reso dalla Soprintendenza, a carattere vincolante.

4. All'udienza del 13 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Le censure, che si esaminano congiuntamente, sono fondate.

Ed invero, le specifiche caratteristiche del manufatto di cui oggi si controverte, che saranno più chiaramente evidenziate nel prosieguo della motivazione, consentono innanzi tutto di ritenere che nel caso di specie non fosse necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come previsto dal punto A.22 dell'All. A al d.P.R. n. 31/2017 - che fa riferimento, tra l'altro, alla "installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato" - applicabile in virtù dell'art. 17, comma 2 del d.P.R. n. 31/2017.

In ogni caso, il parere reso dalla Soprintendenza si rivela assolutamente generico e carente di motivazione.

Lo stesso, infatti, fa riferimento alla violazione dei punti i 3.c.1. e 4.c.1. della Scheda del vincolo, senza alcuna ulteriore precisazione. Poiché le citate prescrizioni hanno un contenuto complesso e molto articolato, non è dato tuttavia comprendere quali siano i valori paesaggistici effettivamente violati e compromessi attraverso la realizzazione del manufatto di cui si controverte.

Il parere, peraltro, non contiene alcuna indicazione in ordine alle specifiche caratteristiche costruttive della tenda che comporterebbero la compromissione dei valori paesaggistici protetti, ma si limita ad affermare, apoditticamente, l'inadeguatezza del manufatto "in considerazione del rilevante impatto, delle

alterazioni non adeguate ai valori identitari dei luoghi, del non adeguato inserimento paesaggistico”.

A quanto precede si aggiunga che nel caso di specie nemmeno la documentazione fotografica e tecnica allegata alla domanda di sanatoria paesaggistica rivela una evidente incompatibilità dell'opera rispetto al paesaggio di riferimento, poiché la stessa ritrae una struttura leggera, di colore neutro, posta in stretta aderenza alla serra sottostante e che può essere chiusa quando non occorre schermare il manufatto dai raggi solari (cfr. doc. 10, secondo deposito, di parte ricorrente).

Infine, si rileva che nel parere negativo la Soprintendenza non ha fatto alcun concreto riferimento alle osservazioni presentate dalla proprietà in sede procedimentale, violando così le prescrizioni di cui all'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990. L'illegittimità del parere reso dalla Soprintendenza determina l'illegittimità del diniego adottato dal Comune, che su di esso esclusivamente si fonda.

6. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.

Per l'effetto, i provvedimenti impugnati vanno annullati.

7. Le spese vanno poste a carico del Ministero e della Soprintendenza, secondo il criterio della soccombenza.

Le stesse, invece, possono essere compensate nei riguardi del Comune che ha negato il rilascio dell'autorizzazione in base al solo parere vincolante reso dalla Soprintendenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi euro

4.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Compensa le spese nei riguardi del Comune di Scandicci.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia De Felice

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO